



Fondazione  
ARENA DI VERONA\*

---

Il Sovrintendente


Verona, 28.12.18

Oggetto: Servizio di facchinaggio e trasporto a mezzo furgoni con capienza fino a 20 mc. e bilici con capienza fino a 80 mc. e oltre 80 mc. presso le varie sedi della Fondazione Arena di Verona periodo - 01/02/2016 - 31/12/2018

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- l'affidamento attualmente in essere relativo ai servizi in oggetto scade il 31.12.2018 e comprende sia i servizi di facchinaggio che i trasporti diurni della Fondazione Arena di Verona (FAV);
- che nell'ambito della generale ristrutturazione e riprogrammazione delle attività proprie di FAV è emersa l'opportunità e convenienza di separare i servizi di facchinaggio dai servizi di trasporto, prevedendo due distinti affidamenti mediante due distinte procedure aperte ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- la scelta di indire due distinte procedure ha reso necessaria la creazione di due separati capitolati di gara con l'adeguamento e revisione degli stessi che, anche in relazione alla carenza del personale dipendente nei mesi di ottobre e novembre '18 in applicazione del piano di ristrutturazione ex Legge Bray, non è stato possibile ultimare in tempo utile per espletare le nuove gare prima della scadenza dell'affidamento attualmente in essere;
- nelle more dell'indizione ed espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento dei servizi in oggetto è necessario ed indispensabile assicurare la prosecuzione dei servizi stessi per garantire il corretto svolgimento delle attività di interesse pubblico proprie della Fondazione Arena di Verona;
- che con nota in data 29.12.2018 l'attuale affidatario dei servizi in questione ha dichiarato la disponibilità a proseguire fino al 31.03.2019 e comunque fino all'espletamento delle relative gare per l'individuazione dei nuovi affidatari, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere;
- che l'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede: la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;



Fondazione  
**ARENA DI VERONA\***

---

**Il Sovrintendente**

Verona, 28.12.18

- per l'indizione ed espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto si prevede come necessario, nel rispetto dei termini previsti per le procedure ad evidenza pubblica, un periodo di mesi tre;
- ricorrono nel caso di specie, per le motivazioni suesposte, i presupposti per procedere alla proroga del contratto in essere con la ditta Eurocompany Group s.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni;

determina

1. di richiamare le suesposte premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prorogare i servizi di facchinaggio e trasporti al 31.03.2019 e comunque fino ad espletamento delle nuove gare inerenti detti servizi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Fondazione Arena di Verona in attuazione della normativa vigente.

Il Sovrintendente  
**Dr.ssa Cecilia Gasdia**